

Una straordinaria innovazione che introduce un nuovo istituto giuridico

La conciliazione attraverso gli Ordini professionali

È notizia ricorrente, in questi giorni, sugli organi di informazione dell'intendimento del Governo di ridurre i tempi dei processi partendo dal presupposto che una Giustizia lenta equivale a Giustizia denegata. Sulla scia di questo intendimento Martedì 28 ottobre il Governo ha approvato lo schema di *Decreto Legislativo di attuazione della Legge 69 del 2009 in materia di conciliazione* che conferma il tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di condominio, locazione, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e contratti assicurativi, bancari e finanziari e, (seppur in modo facoltativo) in materia societaria. Al riguardo è certamente condivisibile quanto affermato dal guardasigilli nella conferenza stampa al termine della riunione di governo: si tratta di "una straordinaria innovazione che introduce un nuovo istituto giuridico finalizzato alla deflazione del sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo".

Valga la pena, prima di esporre alcune considerazioni fatte proprie dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia, ricordare in sintesi i contenuti del provvedimento legislativo, così come descritti dal Ministero.

Tipologie di mediazione

Si prevedono, dal punto di vista del contenuto, due tipologie di mediazione finalizzata alla conciliazione, quella facilitativa e quella giudicativa.

di Eugenio Vitello

Nel primo caso il mediatore, quale soggetto professionale e terzo, aiuta le parti al raggiungimento di un accordo sul loro rapporto.

Nel secondo caso il mediatore, qualora l'accordo amichevole non venga raggiunto, propone comunque una risolu-



Eugenio Vitello

zione della controversia, che le parti restano libere di accettare o meno.

Qualora le parti non accettino la proposta, e venga instaurato il processo, se la decisione che conclude quest'ultimo corrisponderà alla proposta del mediatore, la parte che ha rifiutato la proposta, anche se vittoriosa, sopporterà le spese processuali oltre a quelle sostenute dalla controparte per la mediazione, e sarà condannata a una sanzione pecuniaria amministrativa di importo pari a quello del contributo unificato previsto per la causa.

Ciò per l'evidente ragione che questa parte ha causato un'inutile erogazione del servizio giustizia.

E' questa, infatti, la palmare dimostrazione che l'atteggiamento da essa tenuto nel corso della mediazione è stato ispirato a scarsa serietà e che la giurisdizione è stata impegnata per un risultato che il procedimento di mediazione avrebbe permesso di raggiungere in tempi molto più rapidi e meno dispendiosi.

Inoltre, quand'anche il contenuto della decisione del processo non corrisponda interamente a quello della proposta conciliativa del mediatore, il giudice, enunciandone specificatamente le gravi ed eccezionali ragioni in motivazione, potrà porre a carico di una delle parti le spese della mediazione.

Può darsi infatti il caso in cui, pur non essendovi un'esatta corrispondenza tra proposta conciliativa e decisione finale del giudice, la differenza tra le due soluzioni sia assolutamente minimale, o addirittura sostanzialmente assente guardando al risultato economico complessivo dell'opzione conciliativa rifiutata.

Rapporti con il processo: la mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice

Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, il decreto legislativo distingue tre tipi di mediazione: la mediazione obbligatoria, quella volontaria e quella demandata dal giudice. La mediazione, rispetto ad alcune materie,

si pone come condizione di procedibilità per l'avvio del processo. Si tratta dei casi in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia. Ovvero dei casi di rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale.

Lo schema seguito è quello già sperimentato nelle controversie di lavoro o nelle controversie agrarie, peraltro senza rilevanti successi per la carenza di adeguate professionalità cui il tentativo di conciliazione è stato affidato. In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l'onere di tentare la mediazione e il giudice, qualora rilevi che la mediazione non è stata tentata o che non è decorso il termine massimo per il suo completamento, rinvia il processo per consentirne lo svolgimento.

In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo.

La mediazione sollecitata dal giudice è prevista anche dalla direttiva comunitaria 2008/52/Ce, e si affianca senza sostituirla alla mediazione giudiziale.

Gli organismi di mediazione

Il testo regola la figura istituzionale degli organismi di mediazione, generalizzando il sistema previsto dalla conciliazione societaria, con un Registro tenuto e vigilato dal Ministero della giustizia.

Per l'iscrizione dell'organismo sarà necessario depositare il regolamento, in cui prevedere, in ipotesi di modalità telematiche di mediazione, le garanzie di riservatezza che si assicurano alle parti e al procedimento. Al regolamento dovranno allegarsi



le tabelle delle indennità degli enti privati, mentre quelle degli enti pubblici sono stabilite con decreto. Nei casi di Parti cui spetta, nel processo, il gratuito patrocinio, l'organismo fornirà la prestazione gratuitamente. Detto ciò e preso atto che il provvedimento consente la facoltà di istituire, previa autorizzazione, organismi di mediazione anche presso i Consigli degli Ordini Professionali per rispondere all'esigenza di sviluppare organismi in grado di dare rapida soluzione alle controversie in determinate materie tecniche (ad es. in materia ingegneristica, informatica, contabile, societaria o simili), *il nostro Ordine di Brescia ha ritenuto di condividere appieno* la filosofia del provvedimento che tende a dare una risposta rapida ed efficace alle esigenze di Giustizia dei Cittadini tenuto conto che la no-

stra categoria è sempre al fianco degli utenti e ne condivide gli adempimenti imposti dalla Legge.

A tal fine il Consiglio, su proposta del Presidente Passantino, ha espresso la volontà di costituire un Organismo di Conciliazione ritenendo di avere la struttura per adempiere alla bisogna in materia civilistico/societaria ed all'uopo è stato costituito un Gruppo di lavoro formato dai Colleghi Luigi Billone, Roberto Mutti e Gianluigi Smussi, coordinato dallo scrivente, che provvederà alla organizzazione di un Corso per formare i futuri Conciliatori ed informare i Cittadini dell'opportunità di avvalersi di queste nuove procedure a beneficio di una rapida ed efficace soluzione della controversia.

Eugenio Vitello
Ragioniere Commercialista